

NOTIZIARIO

n.

30

2024

**NOVITÀ DEL “DECRETO OMNIBUS”
Riepilogo delle novità fiscali**

**IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL “DECRETO CORRETTIVO”
Riepilogo della disciplina**

**CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: DOMANDE DAL 16 SETTEMBRE
Riepilogo della disciplina e della modalità di invio delle domande**

NOTIZIE FLASH

SOCIETÀ SEMPLICE: L'IMMOBILE IN GODIMENTO AL SOCIO NON PRODUCE REDDITO

Secondo la Cassazione, **la disciplina di sfavore prevista per le imprese commerciali non è applicabile alla società semplice**, quando riguarda l'immobile in godimento ad un socio. In particolare, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 1744 pubblicata il 25 giugno 2024, si è pronunciata sul discusso tema dell'imponibilità del **reddito figurativo scaturente dall'attribuzione dell'uso di un immobile, di proprietà di una società, a uno dei soci**. La Corte puntualizza che *"il presupposto dell'imposizione di detti redditi è [...] che si tratti di beni concessi da società che svolgano attività commerciale, il che è precluso alla società semplice"*, per cui emana il seguente principio di diritto: "la disposizione della lettera h-ter dell'articolo 67, comma 1, TUIR non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice".

ESENZIONE IMU: QUANDO SPETTA NELLA DOPPIA RESIDENZA DEI CONIUGI

Con [l'Ordinanza n 19684 del 2024](#), la Cassazione ha chiarito ulteriormente il perimetro dell'esenzione IMU per i coniugi che risiedono in due abitazioni differenti per motivi di lavoro.

In particolare, viene statuito che **il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica**.

Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile, sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata.

NOVITA' DEL "DECRETO OMNIBUS"

Con il c.d. "Decreto Omnibus" ([D.L. 113/2024](#)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09.08.2024 ed **entrato in vigore il 10.08.2024**, sono state introdotte **disposizioni** in diversi ambiti.


Nella presente scheda riepiloghiamo le **novità** in ambito **fiscale**.

NOVITA' DEL "DECRETO OMNIBUS"							
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA</p> <p>Art. 1</p>	<p>Si incrementa lo stanziamento¹ per il credito d'imposta investimenti ZES unica², e si stabilisce che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato l'apposita comunicazione³ (entro il 12.07.2024) devono inviare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 18.11.2024 al 02.12.2024; ◆ una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15.11.2024, degli investimenti indicati nella comunicazione a suo tempo presentata. <p>Tale comunicazione integrativa, a pena dello scarto della stessa:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>reca l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>è corredata dagli estremi della certificazione prevista dalla legge</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>deve indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con il provvedimento saranno approvati il modello di comunicazione integrativa, le relative istruzioni e modalità di trasmissione.</p>	1	reca l'indicazione dell' ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche	2	è corredata dagli estremi della certificazione prevista dalla legge	3	deve indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata
1	reca l'indicazione dell' ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche						
2	è corredata dagli estremi della certificazione prevista dalla legge						
3	deve indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata						

¹ nella misura di 1,6 miliardi.



² di cui all'art. 16, comma 1 del D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 162/2023.

³ di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.05.2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21.05.2024.

	<p>In merito all'istituzione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, tenuto da ENEA, volto a catalogare gli impianti fotovoltaici e le celle ai fini del credito di imposta transizione 5.0, viene chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ impianti fotovoltaici, ◆ le relative celle, <p>devono essere prodotti negli Stati membri dell'UE (non solo gli impianti fotovoltaici, come previsto dalla disposizione vigente).</p>
<p style="text-align: center;">INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NEO-DOMICILIATI</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p>	<p>Si innalza da 100.000 a 200.000 euro l'importo previsto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati dai c.d. "neo-domiciliati", ossia le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia⁴.</p> <p>Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato, successivamente al 10.08.2024.</p> <div style="text-align: center;">  <p>INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA A 200.000 EURO</p> <p>Soggetti che hanno trasferito la residenza successivamente al 10.08.2024</p> </div>
<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p>	<p>Ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fino al 31.12.2024 possono essere considerate fuori campo IVA⁵ prestazioni rese dalle ASD e SSD nei confronti dei soggetti individuati dalla norma; ◆ a partire dal 01.01.2025 verrà meno la previsione del "fuori campo IVA", e le prestazioni rese da tali soggetti saranno esenti da imposta a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili.
<p style="text-align: center;">CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI</p>	<p>Si estende il "Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche" agli investimenti effettuati nel periodo 10.08.2024 – 15.11.2024</p>

⁴ ex art. 24-bis del Tuir.

⁵ ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972

<p>PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p> <p>Art. 4</p>	<p>da parte di imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche; ◆ società sportive professionistiche; ◆ SSD e ASD iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile. <p>L'investimento in campagne pubblicitarie non deve essere inferiore a euro 10.000 e riguarda soggetti che rispettano determinati limiti dimensionali.</p> <p> Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 398/1991.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esclusivamente in compensazione c.d. "orizzontale", ◆ previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. <p>Le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti dei regolamenti "de minimis"⁶.</p> <p> L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili⁷.</p>
<p>MODIFICHE IN MATERIA IVA</p> <p>Art. 5</p>	<p>Si precisa che si applica l'aliquota IVA al 5% all'erogazione di corsi relativi all'attività sportiva invernale (sempreché tali prestazioni non siano già esenti da IVA).</p> <p>La disposizione pone specifici requisiti oggettivi e soggettivi, ossia:</p>

⁶ ossia il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, il regolamento n. 1408/2013 del 18.12.2013 per il settore agricolo e il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27.06.2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura.

⁷ previsti dall'art. 23 del D.Lgs 241/1997.

	<p>a) sotto il profilo oggettivo, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5%, rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino eccetera</p> <p>b) sotto il profilo soggettivo, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci</p> <p>Viene prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle cessioni di cavalli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ destinati a finalità diverse da quelle alimentari; ◆ che hanno luogo entro 18 mesi dalla nascita dei puledri stessi. 																
<p>TASSAZIONE DEI REDDITI DI TALUNE CATEGORIE DI LAVORATORI FRONTALIERI</p> <p>Art. 6</p>	<p>Si istituisce l'opzione per un regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, applicabile a partire dal periodo d'imposta 2024, per i redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri residenti nei Comuni di cui all'allegato 1 al Decreto⁸, ossia:</p> <table border="1" data-bbox="443 1193 1439 1664"> <thead> <tr> <th colspan="2">LOMBARDIA</th> </tr> <tr> <th>PROVINCIA</th> <th>COMUNE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bergamo</td> <td>Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve</td> </tr> <tr> <td>Brescia</td> <td>Ponte di Legno</td> </tr> <tr> <td>Lecco</td> <td>Bulciago, Molteno</td> </tr> <tr> <td>Monza e Brianza</td> <td>Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano</td> </tr> <tr> <td>Sondrio</td> <td>Andalo Valtellino, Bema</td> </tr> <tr> <td>Varese</td> <td>Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate</td> </tr> </tbody> </table>	LOMBARDIA		PROVINCIA	COMUNE	Bergamo	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve	Brescia	Ponte di Legno	Lecco	Bulciago, Molteno	Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano	Sondrio	Andalo Valtellino, Bema	Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate
LOMBARDIA																	
PROVINCIA	COMUNE																
Bergamo	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve																
Brescia	Ponte di Legno																
Lecco	Bulciago, Molteno																
Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano																
Sondrio	Andalo Valtellino, Bema																
Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate																

⁸ ossia i Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera, elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22.12.2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 03.10.1974.

PIEMONTE	
PROVINCIA	COMUNE
Verbano-Cusio-Ossola	Stresa
Vercelli	Alagna, Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa
TRENTINO ALTO ADIGE	
PROVINCIA	COMUNE
Bolzano	Martello
Trento	Peio, Rabbi
VALLE D'AOSTA	
PROVINCIA	COMUNE
Aosta	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve



In particolare, si prevede che i **lavoratori dipendenti** residenti nei **Comuni** di cui sopra possano **optare** per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, **dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali** – pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera, nella misura dell'80% – sugli stessi redditi.


L'opzione è esercitabile se sussistono le seguenti condizioni:

1	il lavoratore si qualifica come frontaliere ⁹						
2	<p>il lavoratore, alla data del 17.07.2023, svolgeva, oppure tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei Grigioni, ◆ del Ticino, ◆ del Vallese, <p>per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera</p>						
3	<p>i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri di imposizione concorrente¹⁰</p> <p>L'opzione per l'imposizione sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi ed il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.</p> <p>Da notare il caso particolare dei lavoratori frontalieri residenti nei Comuni delle province di Brescia e di Sondrio:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">PROVINCIA</th> <th>COMUNE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Brescia</td> <td>Berzo, Demo, Corteno, Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Lovenò, Ponte di Legno, Sonico, Verza d'Oglio, Vione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sondrio</td> <td>Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per i lavoratori residenti in tali Comuni, qualora:</p>	PROVINCIA	COMUNE	Brescia	Berzo, Demo, Corteno, Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Lovenò, Ponte di Legno, Sonico, Verza d'Oglio, Vione	Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo
PROVINCIA	COMUNE						
Brescia	Berzo, Demo, Corteno, Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Lovenò, Ponte di Legno, Sonico, Verza d'Oglio, Vione						
Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo						

⁹ ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera fatto a Roma il 23.12.2020.

¹⁰ indicati nell'art. 3 del citato Accordo.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ al 17.07.2023 svolgevano, ◆ tra il 31.12.2018 e la predetta data avevano svolto, <p>un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nel cantone dei Grigioni per un datore di lavoro residente in Svizzera, sono assoggettati ad imposizione esclusiva in Svizzera.</p> <p>Al contrario, per i lavoratori che, nel medesimo periodo temporale, svolgevano o avevano svolto un'attività di lavoro dipendente nei cantoni del Ticino e del Vallese, si prevede la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva di cui sopra.</p>
<p>PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO</p> <p>Art. 7, commi 1 e 2</p>	<p>Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute per la cd. Rottamazione di magazzino è differito al 30.09.2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29.09.2024.</p> <p> Se a causa della proroga il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

<p>PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</p> <p>Art. 7 comma 3</p>	<p>Vengono prorogati al 30.11.2024 (rispetto alla data inizialmente prevista del 30.06.2024) i termini per:</p> <table border="1" data-bbox="651 510 1240 638"> <tr> <td>a)</td> <td>il versamento dell'imposta sostitutiva</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>la redazione della perizia giurata di stima</td> </tr> </table> <p>Ai fini della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ricordiamo che la norma¹¹ fa riferimento alla rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, così come di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 01.01.2024.</p> <div data-bbox="459 904 1426 1081" style="text-align: center;">  <p>TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA E REDAZIONE PERIZIA DI STIMA GIURATA → 30.11.2024 (from 30.06.2024)</p> </div>	a)	il versamento dell' imposta sostitutiva	b)	la redazione della perizia giurata di stima
a)	il versamento dell' imposta sostitutiva				
b)	la redazione della perizia giurata di stima				
<p>SOSTEGNO AL TURISMO NEI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPRESORI E DELLE AREE SCIISTICHE DELLA DORSALE APPENNINICA</p> <p>Art. 20</p>	<p>Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore, con le seguenti caratteristiche:</p> <table border="1" data-bbox="451 1406 1439 1818"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td> <p>appartenere a una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci; ◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali; ◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali; ◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti; </td> </tr> </tbody> </table>	CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA			<p>appartenere a una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci; ◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali; ◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali; ◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;
CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA					
	<p>appartenere a una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci; ◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali; ◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali; ◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti; 				

¹¹ prevista dall'art. 1, comma 52 della Legge 213/2023.

	REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ agenzie di viaggio; ◆ tour operator; ◆ gestori di stabilimenti termali; ◆ imprese turistico-ricettive ◆ imprese di ristorazione
		svolgere la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.
		aver subito nel periodo dal 01.11.2023 al 31.03.2024, una riduzione dei ricavi¹², non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022
	CONTRIBUTO	a fondo perduto
		erogato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato
		non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi
		non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali
		non concorre alla formazione del valore della produzione netta
	Con decreto del Ministro del turismo sarà disciplinata la misura in dettaglio.	

¹² di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir,

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL “DECRETO CORRETTIVO”


Il concordato preventivo biennale¹³ è stato recentemente interessato da **alcune novità**, con la **pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale 182 del 05.08.2024 del **D.Lgs 108/2024** (“Decreto Correttivo”). Le novità riguardano sia i **soggetti ISA** che i **soggetti forfettari**.

In questa scheda ne riepiloghiamo il contenuto.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL “DECRETO CORRETTIVO”					
PREMESSA	<p>Il Concordato Preventivo Biennale (c.d. CPB) è finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito imponibile derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni (contribuenti con partita IVA).</p> <p>Al CPB possono accedere i soggetti titolari di reddito di impresa o derivante da esercizio di arte e professioni che:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>adottano il regime forfettario¹⁴</td> </tr> </table> <p>La disciplina di questo istituto è normata nel D.Lgs 13/2024, al quale hanno fatto seguito i Decreti attuativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per i soggetti ISA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14.06.2024 (Decreto ISA), 2. per i soggetti forfettari, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.07.2024 (Decreto Forfettari). <p>Successivamente l'istituto è stato modificato mediante il c.d. “Decreto Correttivo” (D.Lgs 108/2024), in commento.</p>	1)	sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)	2)	adottano il regime forfettario ¹⁴
1)	sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)				
2)	adottano il regime forfettario ¹⁴				
TERMINE ACCETTAZIONE PROPOSTA	<p>Si posticipa a regime il termine di adesione al CPB dal 30 giugno al 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Solamente per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito</p>				


¹³ misura introdotta con il **D.Lgs 13/2024** in attuazione dei principi della riforma fiscale

¹⁴ di cui all'art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014.

	<p>al 31.10.2024, ovvero al nuovo termine per la presentazione del modello REDDITI/IRAP 2024.</p>
<p>REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORDATO</p>	<p>Il Decreto correttivo puntualizza i requisiti di accesso al Concordato con riferimento all'assenza di debiti tributari pregressi.</p> <p>Si prevede che possono accedere al CPB i soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), non hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate; ◆ debiti contributivi. <p>I debiti così individuati conducono all'esclusione dal CPB se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a  impugnazione.</p> <p>Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione/rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.</p> <p>Sono ammessi al concordato i contribuenti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), hanno estinto i debiti tributari/contributivi se l'ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a euro 5.000 (compresi interessi e sanzioni).</p>
<p>NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE</p>	<p>Sono state aggiunte le seguenti cause di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), conseguimento, nell'esercizio d'impresa/lavoro autonomo, di redditi/quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa/lavoro autonomo; ◆ adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfettario ossia, passaggio dal regime ordinario per il 2023 al regime forfettario per il 2024; ◆ operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero modifiche della compagine sociale per società di persone/associazione professionale di cui

	all'art. 5, TUIR, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2024).	
DETERMINAZIONE REDDITO LAVORO AUTONOMO/ IMPRESA	Per determinare, rispettivamente, il reddito da lavoro autonomo concordato e il reddito d'impresa concordato , con l'approvazione del Decreto Correttivo sono previste ulteriori componenti da escludere dalla determinazione del reddito concordato .	
	Reddito lavoro autonomo concordato – componenti da escludere dal calcolo	
	Art. 15 del D.Lgs 13/2024	Art. 4, comma 1, lettera e)
	plusvalenze/minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54	i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali di cui al comma 1-quater del citato art. 54
	redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5, TUIR	
	Reddito d'impresa concordato – componenti da escludere dal calcolo	
	Art. 16, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 13/2024	Art. 4, comma 1, lettera f)
plusvalenze/sopravvenienze attive, nonché minusvalenze/sopravvenienze passive (lett. a)	perdite su crediti di cui all'art. 101 del TUIR. (componente aggiuntiva da escludere)	
redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in società/enti di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR (lett. b)	utili/perdite derivanti da partecipazioni in società di persone/associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR, o in società di capitali trasparenti ¹⁵ , o utili distribuiti , in	

¹⁵ di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR.

		<p>qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società/enti¹⁶ (spa, srl eccetera) (sostitutiva alla lettera b).</p> <p>Con riferimento al reddito d'impresa, il Decreto Correttivo prevede che il contribuente possa computare in diminuzione le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta oggetto di concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi.</p> <p> Resta fermo il limite minimo di reddito concordato da dichiarare e pari ad euro 2.000.</p>
<p>DETERMINAZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA</p>		<p>Il Decreto correttivo recepisce nella determinazione del Valore della Produzione Netta (VPN) le novità introdotte per la determinazione del reddito concordato. Si prevede che il valore della produzione netta proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie¹⁷.</p> <p>In ogni caso, il valore della produzione netta non può essere inferiore ad euro 2.000.</p>
<p>NUOVE CAUSE DI CESSAZIONE E DECADENZA</p>		<p>Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ modifica dell'attività esercitata nel biennio concordato rispetto all'attività esercitata nel periodo di imposta precedente, tranne nel caso in cui per la nuova attività sia previsto il medesimo ISA, ◆ cessazione dell'attività. <p>Il Decreto correttivo in esame introduce nuove cause di esclusione, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ adesione al regime forfettario; ◆ operazioni di fusioni, scissioni, conferimento ovvero modifica della compagine sociale di società di persone/associazioni professionali di cui all'art. 5 Tuir.

¹⁶ di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR.

¹⁷ senza considerare le componenti già individuate dagli art. 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, se rilevanti ai fini dell'IRAP.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ricavi/compensi dichiarati superiori del 50% rispetto al limite previsto per l'applicazione degli ISA (euro 5.164.569), ovvero ricavi /compensi di ammontare superiore a euro 7.746.853, <p>Invece, per i soggetti in regime forfettario è prevista una nuova causa di esclusione, vale a dire ricavi/ compensi dichiarati (e incassati) superiori del 50% rispetto al limite di euro 100.000 ovvero ricavi/compensi di ammontare superiore ad euro 150.000. Si ricorda che per i contribuenti forfettari il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ modifica l'attività svolta nel 2024 rispetto a quella svolta nel 2023, salvo il caso in cui la nuova attività abbia lo stesso coefficiente di redditività della precedente; ◆ cessa l'attività.
<p>REGIME OPZIONALE IMPOSTA SOSTITUTIVA</p>	<p>Si prevede in via opzionale un'imposta sostitutiva sulla differenza (positiva) tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo di imposta antecedente.</p> <p>Per i soggetti ISA si prevedono aliquote di imposta differenziate in base al punteggio Isa ottenuto nel periodo precedente a quello di applicazione della proposta, e nello specifico aliquote di imposta decrescenti al crescere del punteggio di affidabilità del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'aliquota del 15% si applica per i contribuenti che ottengono un punteggio ISA inferiore a 6; ◆ l'aliquota del 12% interessa i soggetti che ottengono un punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8; ◆ quando il punteggio è pari o superiore a 8 si applica l'aliquota del 10%. <p>Analoga disposizione è prevista per i soggetti in regime forfettario, sebbene, come noto, non applichino la disciplina ISA.</p> <p>L'imposta sostitutiva su base opzionale prevede la medesima base imponibile: la differenza positiva tra reddito concordato e quello dichiarato per il 2023.</p> <p>Le aliquote previste sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 10%;

	<p>◆ 3% in caso di forfettari “start-up” (primi 5 periodi di imposta).</p> <p>Sia per i soggetti ISA che per i forfettari, l'imposta sostitutiva va corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta concordato.</p> <p>In caso di rinnovo del concordato, l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva ha luogo come segue:</p> <table border="1" data-bbox="427 788 1431 1088"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 788 673 844">SOGGETTI</th> <th data-bbox="681 788 1431 844">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 844 673 990">ISA</td> <td data-bbox="681 844 1431 990">si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo di imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato in base ai sopra citati artt. 15 e 16</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 990 673 1088">in regime forfettario</td> <td data-bbox="681 990 1431 1088">si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTI	DESCRIZIONE	ISA	si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo di imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato in base ai sopra citati artt. 15 e 16	in regime forfettario	si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo
SOGGETTI	DESCRIZIONE						
ISA	si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo di imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato in base ai sopra citati artt. 15 e 16						
in regime forfettario	si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo						
<p>EVENTI ECCEZIONALI E CESSAZIONE CPB</p>	<p>Si ricorda che ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs 13/2024 il concordato cessa di produrre effetti al verificarsi di casi eccezionali (individuati da Decreto MEF) che determinano una riduzione del reddito effettivo/VPN effettivi eccedente il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato.</p> <p>Il Decreto correttivo riduce da 50% a 30% la percentuale di scostamento che determina la cessazione degli effetti del concordato, in presenza di eventi eccezionali.</p> <p>Analoga disposizione è prevista per i soggetti in regime forfettario.</p> <p>Elenco tassativo MEF eventi eccezionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ eventi calamitosi per i quali si è dichiarato lo stato di emergenza; ◆ altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali dell'attività tali da renderli inagibili e non più utilizzabili, danni alle scorte di magazzino tali da sospendere il ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure sospensione dell'attività quando l'unico o principale cliente è a sua volta un soggetto che a causa di detti eventi ha interrotto l'attività; ◆ liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale; 						

- ◆ cessione in affitto dell'unica azienda;
- ◆ sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA oppure sospensione della professione con comunicazione all'Ordine di appartenenza.

CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: DOMANDE DAL 16 SETTEMBRE

È stato pubblicato sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il [Decreto Direttoriale](#) che stabilisce i requisiti, le spese ammissibili, l'entità e le **modalità di erogazione del contributo destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici**. [Il bando](#) rende operativa la misura¹⁸.

Di seguito, riepiloghiamo la disciplina e le modalità di invio delle domande.

CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: DOMANDE DAL 16 SETTEMBRE									
I BENEFICIARI DELLA MISURA	<p>I soggetti che possono beneficiare del contributo per la predisposizione del disciplinare di produzione sono le associazioni dei produttori¹⁹ operanti in una determinata zona geografica, costituite in qualsiasi forma giuridica.</p> <p>I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda devono:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a)</td> <td>essere associazioni aventi sede legale in Italia</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>aver depositato il disciplinare di produzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento²⁰.</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia²¹</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo statuto dei soggetti beneficiari di deve prevedere:</p>	a)	essere associazioni aventi sede legale in Italia	b)	aver depositato il disciplinare di produzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento ²⁰ .	c)	non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche	d)	non essere destinatari di divieti , decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia²¹
a)	essere associazioni aventi sede legale in Italia								
b)	aver depositato il disciplinare di produzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento ²⁰ .								
c)	non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche								
d)	non essere destinatari di divieti , decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia²¹								

¹⁸ e completa l'attuazione dell'articolo 46, co. 2, della Legge quadro del Made in Italy e del Decreto Ministeriale 11 giugno 2024 (pubblicato nella G.U. dell'8 luglio scorso)

¹⁹ di cui all'articolo 44 della legge n. 206/2023



²⁰ ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della legge n. 206 del 2023


²¹ D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

a)	il perseguimento , tra gli scopi sociali, della valorizzazione del prodotto industriale e artigianale tipico, oggetto del disciplinare.
b)	la possibilità di adesione , in qualsiasi momento, da parte di altri produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica
c)	l'attività di elaborazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 45 della legge n. 206/2023;
d)	una attività di controllo interno che garantisca la conformità delle fasi di produzione al disciplinare
e)	la possibilità di esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto
f)	la promozione di iniziative di sostenibilità , comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo
g)	la possibilità di intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica

Il disciplinare deve contenere i seguenti elementi:

a)	il nome del prodotto , che può essere <ol style="list-style-type: none"> 1. il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico 2. il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
b)	la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate
c)	delimitazione della zona geografica di produzione;
d)	gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica
e)	la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati

	<p>f) I particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica</p> <p>g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto</p>				
<p>LE SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Costituiscono oggetto del contributo le spese sostenute per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volte a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi.</p> <p> La data di fatturazione della prima spesa sostenuta non può essere anteriore al 27 dicembre 2023, data di pubblicazione della legge n. 206.</p> <p>Per espressa previsione, sono:</p> <table border="1" data-bbox="427 931 1430 1258"> <tr> <td data-bbox="427 931 603 1093">AMMISSIBILI</td> <td data-bbox="609 931 1430 1093">le spese di consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute dai soggetti beneficiari per la predisposizione del disciplinare di produzione.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1097 603 1258">ESCLUSE</td> <td data-bbox="609 1097 1430 1258">le spese di consulenza professionale: <ul style="list-style-type: none"> ◆ prestate da amministratori dell'associazione richiedente; ◆ qualsiasi forma di auto-fatturazione </td> </tr> </table> <p> Il contributo è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute e valutate ammissibili. L'importo massimo concedibile a ciascun soggetto beneficiario non può essere superiore a euro 30.000,00, fermo restando il limite massimo dello stanziamento disponibile, fissato a 3 milioni di euro.</p> <p>È possibile presentare una sola domanda di contributo per ciascun disciplinare depositato.</p>	AMMISSIBILI	le spese di consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto , sostenute dai soggetti beneficiari per la predisposizione del disciplinare di produzione.	ESCLUSE	le spese di consulenza professionale: <ul style="list-style-type: none"> ◆ prestate da amministratori dell'associazione richiedente; ◆ qualsiasi forma di auto-fatturazione
AMMISSIBILI	le spese di consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto , sostenute dai soggetti beneficiari per la predisposizione del disciplinare di produzione.				
ESCLUSE	le spese di consulenza professionale: <ul style="list-style-type: none"> ◆ prestate da amministratori dell'associazione richiedente; ◆ qualsiasi forma di auto-fatturazione 				

	<p>Il contributo in commento viene concesso ai sensi della disciplina de minimis²².</p>
<p>COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</p>	<p>Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13,00 del 31 ottobre 2024, pena l'irricevibilità della domanda stessa. Si assume quale data di presentazione quella di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di contributo.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>La domanda deve essere redatta, pena inammissibilità, compilando il file di cui all'Allegato 1, che va:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. salvato in formato pdf, 2. firmato digitalmente dal legale rappresentante pro tempore del soggetto richiedente. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">RISORSE UTILI</p> <p style="text-align: center;">MODULO DI DOMANDA (ALLEGATO 1)</p> </div> <p>Le domande devono essere trasmesse dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC:</p>

²² Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato in G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari

E-MAIL UTILI

bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it

Alla domanda di contributo devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

ALLEGATI ALLA DOMANDA

- | | |
|----|--|
| a) | lo statuto, l'atto costitutivo o altra idonea documentazione da cui risulti: <ol style="list-style-type: none"> 1. il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda, 2. il possesso, in capo all'associazione, dei requisiti |
| b) | il disciplinare di produzione , contenente gli elementi di cui all'articolo 2, comma 5, unitamente alla ricevuta di deposito |
| c) | copia dei titoli di spesa riportanti nell'oggetto, o nella documentazione commerciale allegata, la descrizione delle specifiche consulenze professionali svolte, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento |
| d) | il file di cui all'Allegato 1 , debitamente compilato |
| e) | copia del documento di identità del legale rappresentante |



Le domande presentate secondo **modalità non conformi** a quelle indicate nei commi precedenti, **non saranno prese in considerazione** e non saranno oggetto di valutazione.

La domanda costituisce una dichiarazione sostitutiva²³ in quanto contiene:

- | | |
|----|--|
| a) | dichiarazione di non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche |
|----|--|

²³ ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="427 392 491 510">b)</td> <td data-bbox="499 392 1431 510">dichiarazione di non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi della vigente normativa antimafia²⁴</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 510 491 616">c)</td> <td data-bbox="499 510 1431 616">dichiarazione che le consulenze oggetto della domanda di contributo rispettino quanto previsto</td> </tr> </table> <p>Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci²⁵.</p> <p>Nel caso di incompletezza della domanda, ovvero di insussistenza dei requisiti di inammissibilità, il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.</p> <p>Per informazioni relative al contenuto del presente provvedimento e sulle procedure di presentazione della domanda è possibile scrivere a:</p> <table border="1"> <tr> <th data-bbox="427 1030 1423 1093">INDIRIZZI MAIL UTILI</th> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1093 1423 1198" style="text-align: center;">bandodisciplinariigp@mise.gov.it</td> </tr> </table>	b)	dichiarazione di non essere destinatari di divieti , decadenze o sospensioni ai sensi della vigente normativa antimafia ²⁴	c)	dichiarazione che le consulenze oggetto della domanda di contributo rispettino quanto previsto	INDIRIZZI MAIL UTILI	bandodisciplinariigp@mise.gov.it
b)	dichiarazione di non essere destinatari di divieti , decadenze o sospensioni ai sensi della vigente normativa antimafia ²⁴						
c)	dichiarazione che le consulenze oggetto della domanda di contributo rispettino quanto previsto						
INDIRIZZI MAIL UTILI							
bandodisciplinariigp@mise.gov.it							
<p>L'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA</p>	<p>L'istruttoria delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, è effettuata dalla Divisione II della Direzione generale del Ministero che verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la regolarità formale e la completezza della domanda di contributo, 2. la sussistenza dei requisiti, 3. le condizioni di ammissibilità previste dal presente provvedimento. <p>La competente Divisione può richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di concessione. Al fine di consentire il completamento dell'istruttoria in tempo utile per la concessione ed erogazione del contributo, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dal soggetto</p>						

²⁴ D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i

²⁵ ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

	<p>richiedente tempestivamente, entro e non oltre il termine comunicato dalla competente Divisione.</p> <p>Conclusa l'istruttoria di tutte le domande, viene adottato con decreto direttoriale l'elenco delle domande ammesse con il relativo contributo concedibile e di quelle non ammesse. In caso di insufficienza dello stanziamento, con il medesimo decreto, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto per ogni soggetto ammesso.</p> <p>Ad ogni soggetto richiedente verrà, pertanto, notificata la comunicazione dell'ammissibilità della domanda, della determinazione dell'importo totale delle spese ammissibili e del relativo contributo concesso, unitamente al codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta stessa, ovvero del diniego del contributo, debitamente motivato.</p>		
<p>L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</p>	<p>L'erogazione del contributo sarà effettuata direttamente sul conto corrente bancario del soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta concessione e previo invio da parte dello stesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ copia dei titoli e dei documenti di spesa, già trasmessi a corredo della domanda, integrati con l'apposizione del CUP assegnato e comunicato dalla competente Divisione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; <i>in alternativa:</i> ◆ sottoscrivere la dichiarazione di riconduzione dei titoli e dei documenti di spesa al CUP assegnato dalla competente Divisione, utilizzando lo schema precompilato trasmesso con la comunicazione di cui sopra. <p>La documentazione deve essere trasmessa all'indirizzo:</p> <table border="1" data-bbox="429 1559 1426 1713"> <tr> <td style="text-align: center;">INDIRIZZI MAIL UTILI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">bandodisciplinariigp@mise.gov.it</td> </tr> </table>	INDIRIZZI MAIL UTILI	bandodisciplinariigp@mise.gov.it
INDIRIZZI MAIL UTILI			
bandodisciplinariigp@mise.gov.it			
<p>REVOCA O RINUNCIA DEL CONTRIBUTO</p>	<p>Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvederà alla revoca del contributo nei casi in cui lo stesso sia concesso sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e</p>		

dell'atto di notorietà **false o mendaci** per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

Qualora i soggetti beneficiari intendano **rinunciare al contributo concesso**, devono darne immediata comunicazione tramite PEC al seguente indirizzo:

INDIRIZZI MAIL UTILI

bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it

riportando nell'oggetto della PEC:

1. **la dicitura “Rinuncia”**
2. **il numero di protocollo della comunicazione** di concessione.

Nel **caso di avvenuta erogazione**, i soggetti beneficiari devono **restituire le somme erogate entro il termine perentorio di quindici giorni** dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, il Ministero provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.